

Comune di Villar Pellice
Provincia di Torino

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2023 – 2025**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

- Risultanze della popolazione
- Risultanze del territorio
- Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Servizi gestiti in forma diretta
- Servizi gestiti in forma associata
- Servizi affidati a organismi partecipati
- Servizi affidati ad altri soggetti
- Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

- Situazione di cassa dell'Ente
- Livello di indebitamento
- Debiti fuori bilancio riconosciuti
- Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
- Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... omissis ... 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. ... omissis “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. ... omissis... 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. ... omissis 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi

vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

- **il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti** (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell'ultimo biennio;
- **l'intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l'avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale;
- la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti.;
- la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all'unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità ("Canone unico") viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

Il DUPS 2023/2025 che proponiamo alla approvazione del Consiglio Comunale, conferma l'impostazione metodologica dello scorso anno e tiene conto del quadro normativo di riferimento consolidato che comprende:

- A. Le disposizioni della Legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), in particolare per quanto attiene alle previsioni:

- Del comma 29 relativo ai *“contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.”*
 - Del comma 38 relativo alla stabilizzazione dei finanziamenti ex comma 139 della legge 145/2018 destinati a *“investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*.
 - Del comma 42 relativo ai *“contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”*.
 - Del comma 44 che istituisce un fondo d’investimenti a favore dei comuni, per 400 milioni all’anno dal 2025 al 2034, destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
 - Del comma 51 relativo ai contributi statali per *“spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”*.
- B. Le disposizioni della Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), in particolare per quanto attiene alle previsioni:
- Del comma 407 relativo ai contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.
 - Del comma 415 che prevede l’incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell’assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.
 - Dei commi 534/542 che assegnano contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.

1) Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Risultanze della popolazione

- Popolazione legale al censimento del 09/10/2011: n. 1120
 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. 1055
 - di cui: maschi n. 525
femmine n. 530
 - di cui: In età prescolare (0/5 anni) n. 33
In età scuola obbligo (6/16 anni) n. 98
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 137
In età adulta (30/65 anni) n. 495
Oltre 65 anni n. 292
- Nati nell'anno n. 7
Deceduti nell'anno n. 24
saldo naturale: -17
- Immigrati nell'anno n. 47
Emigrati nell'anno n. 32
Saldo migratorio: +15
- Saldo complessivo naturale + migratorio): -2

Risultanze del Territorio

- Superficie Km². 60,76
- Risorse idriche: laghi n. 0 Fiumi n. 11
- Strade:
 - autostrade Km. 0
 - strade extraurbane Km. 35
 - strade urbane Km 6
 - strade locali e piste forestali Km. 30
 - itinerari ciclopedonali Km. 0
- Strumenti urbanistici vigenti:
 - Piano regolatore – PRGC - adottato SI
 - Piano regolatore – PRGC - approvato SI

Risultanze della situazione socio-economica dell'Ente

- n.ro 01 Asili Nido con n. 12 iscritti
- n.ro 01 Scuola dell'infanzia con n. 12 iscritti
- n.ro 01 Scuola primaria con n.19 iscritti
- n.ro 01 Depuratore acque reflue che, come la rete dell'acquedotto è gestito dalla S.I.I. S.p.A., società partecipata dell'Ente;
- Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 15
- Punti luce Pubblica Illuminazione n. 198
 - di cui n. 30 di proprietà del Comune.
- Nessuna discarica di rifiuti è presente sul territorio.
- Mezzi operativi per gestione territorio n. 4
- Veicoli a disposizione n. 4

2) Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta: Biblioteca, Peso Pubblico

Servizi gestiti in forma convenzione: CISS, CUC, ASL

Servizi affidati a organismi partecipati: l'Ente possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- Acea Pinerolese Energia Srl
- Acea Pinerolese Industriale Spa
- Acea Servizi Territoriali Srl

Con delibera del Consiglio Comunale, n. 42 in data 29/12/2021, si è provveduto alla revisione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art.20 d. lgs. n.175/2016, come modificato dal d. lgs. n.100/2017.

3) Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 1.829.320,54

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2021 € 1.829.320,54

Fondo cassa al 31/12/2020	€	630.837,31
Fondo cassa al 31/12/2019	€	235.736,90

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente: l'ultimo esercizio finanziario in cui l'Ente si è trovato nella necessità di dover ricorrere ad anticipazione di Cassa risale al 2017.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli:

Anno di riferimento	Interessi passivi Impegnati (a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2021	13.950,05	883.229,50	1,57
2020	16.085,05	841.188,19	1,91
2019	18.122,73	890.676,91	2,03

Debiti fuori bilancio riconosciuti: Dalle ricognizioni effettuate non si è rilevata la presenza di debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL 267/2000.

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato disavanzo di amministrazione e pertanto il Consiglio Comunale non si trova nelle condizioni di dover definire alcun piano di rientro. Inoltre, l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario.

4) Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2021:

Categoria	numero	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Cat.D	1	1	
Cat.C	4	4	
Cat.B	2	2	
TOTALE	7	7	

5) Vincoli di finanza pubblica

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2023	2024	2025
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	667.400,00	662.400,00	662.400,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	43.461,00	33.900,00	33.900,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	285.180,00	273.680,00	273.680,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	996.041,00	969.980,00	969.980,00
Titolo 1 Spese correnti	(-)	947.141,00	928.380,00	931.180,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	48.900,00	41.600,00	38.800,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,0	0,0	0,0

EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
		2023	2024	2025
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	191.753,00	62.208,00	52.208,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		191.753,00	62.208,00	52.208,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	191.753,00	62.208,00	52.208,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI
BILANCIO**

A) ENTRATE

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2020 (acc)	2021 (acc)	2022 (prev)	2023	2024	2025
Avanzo amm.ne	39.410,00	53.211,04	15.702,56	0,00	0,00	0,00
FPV	16.458,06	433.957,82	1.369.398,71	0,00	0,00	0,00
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	597.130,81	648.036,06	648.407,93	667.400,00	662.400,00	662.400,00
2°Trasferimenti correnti	118.073,61	67.605,59	64.063,57	43.461,00	33.900,00	33.900,00
3°Entrate extratributarie	215.959,19	220.893,28	214.106,22	285.180,00	273.680,00	273.680,00
4°Entrate in conto capitale	812.808,42	2.023.399,30	4.406.506,24	191.753,00	62.208,00	52.208,00
6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7°Anticipazioni da tesoriere	0	0	209.929,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	222.103,54	237.176,55	698.425,00	292.425,00	292.425,00	292.425,00
Totale	2.021.943,63	3.684.279,64	7.626.539,58	1.680.219,00	1.524.613,00	1.524.613,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate all'equità fiscale al fine di garantire la copertura dei costi dei relativi servizi; proprio nell'ottica dell'equità, continuerà l'attività di verifica e controllo finalizzata all'emersione dell'evasione fiscale e tributaria.

Le politiche tariffarie, relative ai servizi di pesa pubblica, servizi cimiteriali e di tutti gli altri servizi pubblici a domanda individuale rimarranno invariate.

Relativamente alle entrate relative al servizio mensa scolastica, verrà mantenuta l'agevolazione concessa per il secondo figlio e successivi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Tra le entrate in conto capitale da destinarsi a spese di investimento, rientrano quelle derivanti dalla disciplina urbanistica la cui previsione di stanziamento è rapportata all'esame dei dati storici in coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti.

L'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020 ha consentito, per il triennio 2020/2022, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Dal 2023 detta facoltà non è più esercitabile e riacquista vigenza il comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 che dispone *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.”*

Per quanto attiene invece le risorse straordinarie, come per gli esercizi precedenti, sarà cura dell'Ente accedere ai finanziamenti ministeriali se e quanto disposti a livello centrale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Al momento, con il presente DUP, al fine di non gravare la spesa corrente degli oneri di ammortamento, non si prevede di attivare mutui per investimenti nel triennio 2023/2025.

L'indebitamento dell'Ente al 01/01/2023 derivante da mutui, contratti da amministrazioni precedenti, ammonta a € 233.422,06. L'annualità comprensiva di interessi e rimborso quota di capitale, ammonta a € 58.272,01.

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti ha avuto la seguente evoluzione:

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati	Entrate correnti accertate	% incidenza

2019	18.122,73	827.847,95	2,18
2020	16.083,16	943.653,61	1,70
2021	13.949,65	936.534,93	1,49

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente ed in particolare alla gestione delle funzioni fondamentali, l'Ente continuerà con l'attuale politica che permette l'erogazione di servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione. Verranno comunque ricercati standard qualitativi elevati in ogni servizio reso.

Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli.

	Dato storico			Nuova programmazione		
Titoli	2020 (imp)	2021 (imp)	2022 (prev)	2023	2024	2025
1° Spese correnti	838.751,90	851.306,68	890.940,11	947.141,00	928.380,00	931.180,00
2° Spese conto capitale	435.895,88	2.496.922,61	5.775.904,95	191.753,00	62.208,00	52.208,00
4° Rimborso prestiti	46.976,10	49.109,61	51.340,17	48.900,00	41.600,00	38.800,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	209.929,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	222.103,54	237.176,55	698.425,00	292.425,00	292.425,00	292.425,00
Totale	1.543.727,42	3.634.515,45	7.626.539,58	1.680.219,00	1.524.613,00	1.514.613,00

• Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per Missioni.

	Dato storico			Nuova programmazione		
MISSIONI	2020 (imp)	2021 (imp)	2022 (prev)	2023	2024	2025
01 Servizi ist., generali e di gest.	430.739,72	386.639,81	418.117,41	552.350,00	441.640,00	441.640,00
03 Ordine pubblico e sicur.	38.335,48	40.924,80	42.122,00	46.012,00	46.012,00	46.012,00
04 Istruzione e diritto allo studio	64.453,93	66.641,73	68.470,00	67.570,00	67.570,00	67.570,00
05 Tutela e valorizz. beni e attività culturali	7.884,52	31.014,27	41.187,00	14.502,00	14.502,00	14.502,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.339,57	5.736,66	2.840,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
07 Turismo	6.734,36	21.697,79	6.558,00	5.658,00	5.658,00	5.658,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	344.481,14	958.420,82	5.479.484,13	25.775,00	2.000,00	2.000,00
09 Sviluppo sost. e tutela del territorio e dell'ambiente	207.548,81	298.866,70	403.861,31	212.200,00	212.200,00	212.200,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	91.307,70	63.713,29	61.900,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
11 Sistema di protezione civile	1.848,16	5.300,16	2.548,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	37.366,23	48.845,32	47.834,72	47.800,00	47.800,00	47.800,00
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	25.525,00	21.377,02	20.017,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 Agricoltori, politica agroal. e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazioni delle fonti energetiche	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	18.686,40	33.189,00	21.468,00	25.968,00

50 Debito pubblico	63.059,26	63.059,26	63.559,26	59.000,00	49.600,00	45.100,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	209.929,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 Servizi per conto terzi	222.103,54	237.176,55	698.425,00	292.425,00	292.425,00	292.425,00
TOTALE SPESE	1.543.727,42	2.249.414,18	7.630.539,58	1.680.219,00	1.524.613,00	1.524.613,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della *performance*, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della *performance*, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "*obiettivi generali*", che identificano le

priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e “obiettivi specifici” di ogni pubblica amministrazione;

- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;

- Sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- Nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con Decreto Ministeriale sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo (art. 5 DM 17/3/2020), di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni da 1.000 a 1.999 il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023, del 35% per il 2024.

Per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti la percentuale di “valore soglia” ex art. 4 DM 17 marzo 2020, che consente l'incremento annuale nei limiti dell'art. 5, è stata determinata nel 28,6%, mentre la percentuale (ex art. 6 DM 17 marzo 2020) che determina il valore soglia di rientro della maggiore spesa di personale, ed impone l'adozione di un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento, è stata determinata nel 32,6%.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 dell'art. 6 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Villar Pellice

Rendiconti	2019	2020	2021
Acc. Titolo 1°	582.942,90	597.130,81	648.036,06
Acc. Titolo 2°	22.719,04	125.802,61	67.605,59
Acc. Titolo 3°	222.186,01	220.720,19	220.893,28
Totale entrate correnti (A)	827.847,95	943.653,61	936.534,93

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2019/2021	$827.847,95 + 943.653,61 + 936.534,93 = 2.708.036,49 : 3$	902.678,83
B. FCDE bilancio di previsione 2021		20.045,15
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia	$902.678,83 - 20.045,15$	882.633,68
D. Valore soglia (ex art. 4 DM 17 marzo 2020)*	28,6% di 882.633,68	252.433,23
E. Spesa personale ultimo rendiconto approvato (2021)		282.667,19
F. Spesa corrente ultimo rendiconto approvato (2021)		851.306,68
G. Valore soglia (ex art. 6 DM 17 marzo 2020)**	Da rapportare all'ultimo rendiconto della gestione approvato	32,60%
H. Rapporto spesa personale/spesa corrente rendiconto 2021	$282.667,19 \times 100 : 851.306,68$	33,20%

* Rappresenta il limite di incremento della spesa per il personale per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia.

**** Limite del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti che, se superato, impone un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.**

Sulla base del nuovo quadro normativo di riferimento e della applicazione dei parametri di riferimento alla specifica situazione del Comune di Villar Pellice, come sopra illustrati, nel triennio 2023-2025 occorre adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa personale/spesa corrente fino al conseguimento nell'anno 2025 di un rapporto non superiore al 32,60%.

Programma biennale degli acquisti e dei servizi 2023-2024

Le Amministrazioni adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14. Il programma biennale riporta l'ordine di priorità stabilito dal comma 10 art. 6 del D.M. 14, e in particolare sono prioritari i servizi e le forniture:

- necessari in conseguenza di calamità naturali;
- per garantire gli interessi pubblici primari;
- aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi;
- cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le amministrazioni, nel tenere conto di tali priorità, le modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Ai sensi del comma 8 art. 7 del citato D.M. 14, i programmi biennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nei casi riportati dal comma stesso.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 (D. Lgs. 50/2016), anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, co. 4.

Per il biennio 2023/2024 non sono previsti al momento acquisti di beni o servizi di importi pari o superiori ai 40.000,00 € pertanto non si è ritenuto necessario adottare una programmazione.

Programmazione e investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice Appalti) e del D.M. 16/01/2018 n° 14 le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 € e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. Il Programma Triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli Enti Locali predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'inserimento dei lavori nel programma triennale è subordinato all'approvazione preventiva del documento di fattibilità delle alternative progettuali come descritto dall'art. 23 comma 5 dello stesso Codice, mentre l'inserimento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € nell'elenco annuale è subordinato all'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Parallelamente, l'art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14 prevede lo stesso iter per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali in riferimento all'importo complessivo dei lavori, che devono essere stati preventivamente approvati nel loro complesso.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 3 comma 11 del citato D.M. 14:

- Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- Completamento delle opere incompiute di cui all'art. 4 del D.M. 14 del 2018;
- Manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- Progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- Lavori cofinanziati con fondi europei;
- Lavori per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente, secondo le disposizioni elencate dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. 14; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

Per il triennio 2023/2025 non sono previste, almeno al momento, opere pubbliche di importo unitario pari o superiore a € 100.000,00 aggiuntive rispetto a quelle già comprese nel triennale 2022/2024.

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata) comprensive degli interventi già previsti nel 2022 e la cui realizzazione slitta sull'esercizio successivo, di cui si conta di disporre nel triennio 2023-2025, assommano a complessivi € 929.169,00 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE TRIENNIO 2023-2025				
Tipologia entrata	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025	Totale triennio
Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
Contributo Stato ex comma 44, art. 1, Legge 160/2019	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Finanziamento statale per manutenzione strade ex comma 407 L. 234 del 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PMO opere di sostegno reti di scolo	18.775,00	0,00	0,00	18.775,00
PMO manutenzione ordinaria territorio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Contributo unione montana	1.708,00	1.708,00	1.708,00	5.124,00
Proventi derivanti dalle concessioni edilizie	13.270,00	8.500,00	8.500,00	30.270,00
Proventi canoni B.I.M	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Alienazione di mezzi di trasporto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE	191.753,00	62.208,00	52.208,00	306.169,00

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2023-2025 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi (comprensivi di quelli già riportati nel piano triennale delle opere pubbliche):

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2023-2025				
Oggetto	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025	Totale triennio
Contributo art. 1 c 29 LEGGE 160/2019 – Interventi messa in sicurezza	50.000,00	50.000,00	40.000,00	140.000,00
Manutenzione straordinaria di vie, piazze e giardini	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Manutenzione straordinaria degli immobili (con concessioni edilizie)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00

interventi straordinari alla viabilità e infrastrutture stradali (rif. a Finanziamento statale per manutenzione strade ex comma 407 L. 234 del 2021)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Opere di sostegno reti di scolo	18.775,00	0,00	0,00	18.775,00
Piani di manutenzione ordinaria territorio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
interventi territorio contributi bim	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Interventi valorizzazione territorio	1.708,00	1.708,00	1.708,00	5.124,00
Riordino archivio comunale	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
Manutenzione straordinaria scuola	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE	191.753,00	62.208,00	52.208,00	306.169,00

Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa,

sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano é trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2023-2025 è prevista esclusivamente l'alienazione di un mezzo per l'importo presunto di € 1.000,00.